


SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 21 maggio 2026, n. 616

Ricorso elettorale n. R.G. 249/2026 proposto da Lucia Parchitelli c/ Regione Puglia e nei confronti di altri.

N. 00249/2026 REG.RIC.

Publicato il 21/05/2026



N. 00616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2026, proposto da Lucia Parchitelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D'Ambrosio e Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Giovanni Vurchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

N. 00249/2026 REG.RIC.

Cosimo Borraccino, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Paolo Soccorso Dell'Erba, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Massimiliano Di Cuia, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ciaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giampaolo Vietri, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Petruzzi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Taranto, via Regina Margherita 40;

Rosa Barone, Cataldo Basile, Loredana Capone, Luigi Caroli, Cristian Casili, Napoleone Cera, Debora Ciliento, Gianfranco De Blasi, Giovanni De Leonardis, Domenico De Santis, Rossella Falcone, Andrea Ferri, Giuseppe Fischetti, Nicola Gatta, Tommaso Gioia, Maria La Ghezza, Marcello Lanotte, Sebastiano Giuseppe Leo, Isabella Lettori, Luigi Lobuono, Antonio Matarrelli, Paride Mazzotta, Silvia Miglietta, Stefano Minerva, Anna Carmela Minuto, Ubaldo Pagano, Paolo Pagliaro, Francesco Paolicelli, Ruggiero Passero, Donato Pentassuglia, Renato Perrini, Raffaele Piemontese, Fabio Saverio Romito, Nicola Rutigliano, Antonio Paolo Scalera, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Felice Antonio Spaccavento, Antonia Spina, Graziamaria Starace, Saverio Tammacco, Antonio Tutolo, Elisabetta Vaccarella e Antonio Decaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di Bari del 9 gennaio 2026 avente ad oggetto "*Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

N. 00249/2026 REG.RIC.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giovanni Vurchio, di Cosimo Borraccino, di Paolo Soccorso Dell'Erba, di Massimiliano Di Cuia e di Giampaolo Vietri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori, avv.ti Luigi d'Ambrosio e Piermassimo Chirulli per la parte ricorrente; Massimo Felice Ingravalle per Vurchio; Fabrizio Cecinato, anche in sostituzione di Fabio Petruzzi e Nicola Ciaccia, per i controinteressati Borraccino, Vietri e Di Cuia; nessuno per Dell'Erba.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 130 del codice del processo amministrativo, l'annullamento e la correzione delle operazioni elettorali regionali della Puglia del 23 e 24 novembre 2025, del verbale dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Bari e dell'atto di proclamazione degli eletti del 09.01.2026, nella parte in cui alla lista del Partito Democratico nella circoscrizione di Bari sono stati attribuiti 3 seggi anziché 4, nonché nella parte in cui alla coalizione vincente sono stati attribuiti complessivamente 29 seggi anziché un numero superiore. Ha chiesto, in conseguenza, la correzione del risultato elettorale, l'attribuzione di un seggio ulteriore alla propria lista circoscrizionale e la propria proclamazione quale Consigliere regionale, in quanto prima dei non eletti nella graduatoria circoscrizionale di lista. In via subordinata, ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della normativa elettorale regionale.

1.1. Ha allegato di avere partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale nella lista del Partito Democratico nella circoscrizione di Bari e di essere risultata prima dei non eletti, con oltre 22.900 preferenze. Ha allegato che il Partito Democratico ha ottenuto complessivamente 14 seggi, di cui 3 nella circoscrizione di

N. 00249/2026 REG.RIC.

Bari e 3 nella circoscrizione BAT, nonostante la lista abbia conseguito nella circoscrizione di Bari circa 112.800 voti e nella circoscrizione BAT circa 22.700 voti. Ha allegato che tale sproporzione è derivata dal meccanismo di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni nella seconda fase del procedimento elettorale, in cui l'Ufficio centrale regionale, esaurita la graduatoria dei voti residuati, ha riavvolto la graduatoria dalla prima posizione, attribuendo un ulteriore seggio alla circoscrizione BAT anziché alla circoscrizione di Bari. Ha allegato, inoltre, che alla coalizione vincente sono stati attribuiti 29 seggi su 50, a fronte di una percentuale di voti pari a circa il 64 per cento, e che una corretta applicazione del sistema proporzionale avrebbe comportato l'attribuzione di almeno 30, 31 o 32 seggi alla coalizione, con conseguente aumento dei seggi del Partito Democratico e attribuzione di un seggio aggiuntivo nella circoscrizione di Bari.

1.2. La ricorrente ha articolato due complessi motivi di ricorso (indicati come B e C e relative sezioni). Anzitutto, l'Ufficio centrale regionale avrebbe utilizzato in modo scorretto la graduatoria dei voti residuati nella seconda fase del procedimento elettorale, poiché, una volta esaurita la graduatoria, il criterio applicabile – sulla base di un'interpretazione conforme a Costituzione della legge ovvero rimettendo la questione alla Corte Costituzionale nel caso di impossibilità di seguire questa linea ermeneutica - non sarebbe il riavvolgimento dalla prima posizione, ma il passaggio alla maggior cifra assoluta di voti, in applicazione del quale il seggio contestato sarebbe spettato alla circoscrizione di Bari. Ha dedotto in questo senso la violazione dei principi di proporzionalità, rappresentatività e uguaglianza del voto, sostenendo che la circoscrizione di Bari, pur avendo espresso un numero di voti significativamente superiore a quello della circoscrizione BAT, ha ottenuto un pari numero di seggi nella distribuzione interna al gruppo di liste, con lesione degli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. Ha criticato inoltre, il meccanismo di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni, nella parte in cui consente il riutilizzo reiterato della graduatoria dei

N. 00249/2026 REG.RIC.

voti residuati con effetti distorsivi sulla rappresentanza territoriale. Con il secondo motivo ha dedotto, invece, l'erronea attribuzione dei seggi alla coalizione vincente, sostenendo che il premio di maggioranza avrebbe operato come tetto anziché come soglia minima, comprimendo la rappresentanza proporzionale della coalizione al di sotto del risultato che le sarebbe spettato in base ai voti conseguiti (32 seggi piuttosto che il numero fisso e massimo di 29). In relazione a tale ultimo profilo, ha dedotto la violazione dei principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e rappresentanza democratica, con la necessità di modificare gli esiti delle elezioni ovvero, nel caso di impossibilità di interpretazione conforme, di rimettere la questione alla Corte Costituzionale sotto questo specifico profilo.

2. Si è costituita la Regione Puglia, con memoria di stile, rimettendosi alla decisione del Collegio.

2. Il ricorso è stato notificato a tutti i candidati risultati eletti. Di questi, se ne sono costituiti cinque, resistendo al ricorso.

3. All'udienza del giorno 20.05.2026 la causa, discussa congiuntamente agli altri ricorsi elettorali chiamati in pari data, è passata in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. In via pregiudiziale, con riguardo alla tempestività delle costituzioni delle parti controinteressate, l'art. 130 c.p.a. impone la costituzione entro quindici giorni dal perfezionamento della notifica nei loro confronti.

Occorre distinguere tra le diverse posizioni come segue. La notifica nei confronti di Vurchio si è perfezionata il 20.02.2026 e la costituzione è del 04.03.2026, quindi tempestiva. Parimenti sono tempestive le costituzioni - rispettivamente del 05.03.2026 e del 06.03.2026 - di Di Cuia e di Borraccino, nei cui confronti le notifiche si sono perfezionate a mezzo PEC il 19.02.2026. È invece tardiva la costituzione di Dell'Erba, avvenuta in data 24.03.2026, poiché la notifica (a mezzo posta) si è perfezionata nei suoi confronti in data 07.03.2026, considerando la mancata ricezione

N. 00249/2026 REG.RIC.

dell'atto da parte del destinatario, il deposito del plico presso l'ufficio postale in data 25.02.2026 ed i successivi 10 giorni di giacenza presso l'ufficio medesimo, decorsi i quali la notifica si considera legalmente avvenuta.

Non è stato necessario sollevare la questione ex art. 73, comma 3 c.p.a. poiché nel corso della discussione dei diversi giudizi è emerso tale profilo di irricevibilità, seppur in un giudizio discusso contestualmente (NRG 202600250).

6. Quanto alla prima questione (motivo B), questo Tribunale si è già pronunciato con la sentenza n. 544 del 2026, alla quale il Collegio intende dare piena continuità, richiamando la motivazione *per relationem*.

In quella sede è stato chiarito che il procedimento elettorale regionale pugliese si articola in due fasi logicamente distinte ma funzionalmente unitarie: la prima, di natura proporzionale, relativa a 23 seggi; la seconda, relativa ai restanti 27 seggi comprensivi della quota derivante dal premio di maggioranza. La graduatoria dei voti residuati, formata all'esito della sotto-fase dei quozienti pieni, è utilizzata dal legislatore come parametro fisso per la distribuzione territoriale dei seggi all'interno del medesimo gruppo di liste in entrambe le fasi. La seconda fase non prosegue dalla prima in modo progressivo, ma utilizza autonomamente la medesima graduatoria come criterio di distribuzione territoriale di un diverso insieme di seggi. Non vi è consumazione delle posizioni tra una fase e l'altra. La circoscrizione collocata al primo posto non riceve un doppio beneficio dai medesimi voti, ma si colloca due volte in testa al criterio distributivo perché il suo residuo proporzionale resta il più elevato, e il legislatore ha scelto quel residuo come parametro per entrambe le fasi. Una circoscrizione demograficamente più rilevante che ha ottenuto molti seggi a quoziente pieno genera un residuo proporzionalmente contenuto: la sua forza elettorale si è già espressa nella fase dei quozienti. La graduatoria dei resti interviene per distribuire ciò che la matematica dei quozienti non è riuscita a tradurre in seggi diretti.

N. 00249/2026 REG.RIC.

7. Quanto al criterio alternativo proposto dalla ricorrente, secondo cui, una volta esaurita la graduatoria, l'attribuzione degli ulteriori seggi dovrebbe avvenire in base alla maggior cifra assoluta di voti anziché mediante il riavvolgimento della graduatoria dalla prima posizione, la tesi non trova fondamento nel testo normativo.

La norma dispone espressamente che, qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Il legislatore ha dunque previsto un criterio univoco di distribuzione, escludendo il ricorso a parametri diversi. In materia elettorale, il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 13 del 1997 ha stabilito che le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici e non si prestano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto. Il criterio della maggior cifra assoluta costituisce un diverso meccanismo di attribuzione, non previsto dalla norma applicabile e incompatibile con la logica del sistema, che fonda la distribuzione territoriale sul residuo proporzionale e non sulla forza elettorale in termini assoluti (TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 544 del 2026; in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, n. 5618 del 2021).

8. Va respinta anche la tesi con cui la ricorrente lamenta la sproporzione tra la consistenza demografica ed elettorale della circoscrizione di Bari e il numero di seggi ottenuti rispetto alla circoscrizione BAT. Come già chiarito nella sentenza n. 544 del 2026, il risultato lamentato non è un'anomalia del sistema, ma la conseguenza fisiologica del meccanismo dei resti: la circoscrizione di Bari ha tradotto la propria forza elettorale in seggi già nella fase dei quozienti pieni, mentre la circoscrizione BAT, che non ha raggiunto il quoziente pieno nella medesima misura, ha generato un residuo proporzionalmente più elevato, collocandosi al primo posto della graduatoria. Contestare tale esito significa chiedere che le circoscrizioni più grandi siano premiate sia nella fase dei quozienti pieni, dove la loro dimensione le avvantaggia

N. 00249/2026 REG.RIC.

strutturalmente, sia nella fase dei resti, il che equivarrebbe a una doppia valorizzazione della medesima forza elettorale.

9. È inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo al meccanismo di distribuzione dei seggi mediante la graduatoria dei voti residuati.

Il TAR ha già esaminato la questione nella sentenza n. 544 del 2026 e ha accertato che il riutilizzo della medesima graduatoria nella seconda fase risponde a una scelta legislativa coerente con la struttura del sistema elettorale regionale: il legislatore ha inteso mantenere nella distribuzione territoriale dei seggi aggiuntivi i medesimi rapporti di forza proporzionale emersi nella prima fase, senza introdurre criteri autonomi di distribuzione. Tale scelta rientra nell'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore regionale in materia elettorale (Corte Cost. n. 35 del 2017, n. 193 del 2015). Le circoscrizioni demograficamente più rilevanti non subiscono una compressione della rappresentanza, poiché la loro forza elettorale si esprime nella fase dei quozienti pieni, rispetto alla quale la graduatoria dei resti opera come complemento aritmetico. Lo scostamento rispetto alla proporzione demografica che ne deriva è fisiologico e non eccede i limiti della discrezionalità legislativa.

10. Quanto alla seconda questione, relativa al numero complessivo di seggi attribuiti alla coalizione vincente (motivo C), la censura è infondata e la quesitone può ritenersi manifestamente infondata sul piano della legittimità costituzionale. Il sistema elettorale regionale pugliese si articola in due fasi con funzioni e logiche distinte. Nella prima fase, 23 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale: il riparto avviene sulla base delle cifre elettorali delle liste e delle coalizioni, mediante quozienti pieni e recupero dei resti nel Collegio Unico Regionale.

In questa fase, la forza elettorale della coalizione vincente ha trovato piena e proporzionale traduzione in seggi: la coalizione ha ottenuto un numero di seggi corrispondente alla propria percentuale di consenso, calcolata sulla base di 23 seggi

N. 00249/2026 REG.RIC.

disponibili. Nella seconda fase, i restanti 27 seggi sono attribuiti secondo un meccanismo diverso, che include il premio di maggioranza. Tale premio non è un correttivo residuale che interviene solo quando la coalizione non ha raggiunto una determinata soglia di seggi, ma è un elemento strutturale della seconda fase del procedimento, che opera in ogni caso e per un insieme autonomo di seggi.

La ricorrente muove dal presupposto che la proporzione tra voti e seggi debba essere calcolata sull'intero Consiglio regionale di 50 seggi come se si trattasse di un unico riparto proporzionale. Tale logica però, non corrisponde alla struttura della legge, che ha suddiviso l'attribuzione dei seggi in due fasi rette da logiche differenti, seppure collegate: la prima, proporzionale; la seconda, orientata alla governabilità.

L'attribuzione di 29 seggi alla coalizione vincente è il risultato della somma dei seggi ottenuti nella prima fase e di quelli derivanti dalla seconda fase, in applicazione del meccanismo previsto dalla norma. Non vi è stata alcuna compressione della rappresentanza proporzionale della coalizione, che si è interamente realizzata nella prima fase. Il premio di maggioranza modifica il numero di seggi alla coalizione vincente nella seconda fase secondo una logica di garanzia della governabilità, che il legislatore regionale ha legittimamente adottato nell'esercizio della propria discrezionalità.

Infine, il fatto che il risultato complessivo (29 seggi su 50) sia inferiore alla percentuale di voti ottenuta dalla coalizione nel suo complesso (circa 64 per cento), pur essendo peculiare, non dimostra un vizio del sistema, ma riflette la scelta legislativa di articolare l'attribuzione dei seggi in due fasi distinte, nella prima delle quali la proporzionalità si esprime pienamente. Anche tale scelta rientra nei limiti della discrezionalità legislativa in materia elettorale e non è manifestamente irragionevole, poiché bilancia l'esigenza di rappresentatività con quella di governabilità senza comprimere la rappresentanza della coalizione al di sotto della soglia di maggioranza necessaria per governare. Il meccanismo opera, peraltro, anche in funzione di garanzia

N. 00249/2026 REG.RIC.

della rappresentanza dell'opposizione: un riparto integralmente proporzionale di tutti i 50 seggi attribuirebbe alla coalizione vincente, con il 64 per cento dei voti, circa 32 seggi, riducendo la rappresentanza delle forze di minoranza a 18 seggi. Il sistema vigente riserva invece all'opposizione almeno un determinato numero di seggi (21 su 50 nel caso in cui ne siano assegnati 29 alla maggioranza), assicurando un equilibrio tra la capacità di governo della maggioranza e la funzione di controllo e dialettica democratica propria delle forze di minoranza in seno all'organo rappresentativo.

11. In definitiva, il ricorso va respinto.
12. Le spese del giudizio, per la complessità delle questioni interpretative esaminate, possono compensarsi tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Lorenzo Ieva, Consigliere

Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore

N. 00249/2026 REG.RIC.

L'ESTENSORE
Lorenzo Mennoia

IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO